

G. CHINÈ – A. ZOPPINI

MANUALE

di **DIRITTO**

CIVILE

(DIRITTO PRIVATO)

Analisi di Principi generali, Istituti
e Problematiche dottrinali e giurisprudenziali

Coordinamento dell'aggiornamento
a cura di L. NONNE

IX edizione

2024

 **Neldiritto**
Editore

reputazione, l'immagine commerciale, di per sé suscettibili di apprezzamento indipendentemente da una loro valutazione patrimoniale

12. | Il diritto alla sessualità.

La Corte Costituzionale inquadra il diritto alla sessualità tra i **diritti inviolabili della persona (art. 2)**, come *modus vivendi* essenziale per l'espressione e lo sviluppo della persona.

Tale diritto è oggetto di tutela sia in caso di **perdita** o **riduzione** della sessualità, come danno biologico consequenziale alla lesione, sia in caso di perdita o compromissione anche soltanto psichica della sessualità (come avviene nei casi di stupro e di pedofilia), la cui rilevanza deve essere apprezzata e globalmente valutata, in via equitativa (**Cass. civ., 11 giugno 2009, n. 13547**).

13. | Il diritto all'oblio. L'oblio oncologico di cui alla L. 7 dicembre 2023, n. 193.

Il **diritto all'oblio** può definirsi come la pretesa a non vedere più associati il proprio nome e la propria identità a fatti e circostanze non più rappresentativi della personalità e della immagine ideale della persona in discorso. Esso è stato per lungo tempo considerato come un aspetto del più generale diritto alla riservatezza.

Tuttavia, l'evoluzione tecnologica e informatica hanno determinato una crescita esponenziale delle minacce alla pretesa in questione, al punto che si è ritenuto necessario attribuire alla stessa una qualificazione giuridica autonoma, approntando una serie di rimedi e di tutele specificamente modellati sulle esigenze a questa correlate.

In particolare, la diffusione su scala globale dell'accesso al web ha reso possibile non solo e non tanto una conservazione a tempo indeterminato di notizie e informazioni potenzialmente contrastanti con la personalità attuale di un determinato soggetto, le quali erano rese possibili anche dai tradizionali archivi cartacei; il reale elemento di novità è costituito dalla possibilità, per chiunque, di accedere alle notizie e alle informazioni in discorso attraverso l'inserimento di semplici "parole-chiave" su un motore di ricerca.

La tematica del diritto all'oblio è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità che ha dapprima individuato il diritto all'oblio quale autonoma situazione giuridica meritevole di riconoscimento e protezione, in quanto fondata sull'art. 21 Cost. (così Cass. civ., 5 aprile 2012, n. 5525); successivamente, sono stati individuati i fattori che consentono di operare il bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza, con la precisazione che il diritto all'oblio può essere limitato solo là dove vi sia un interesse effettivo ed attuale alla diffusione delle informazioni (in questo senso cfr. Cass. civ., 26 giugno 2013, n. 16111).

L'illustrato diritto all'oblio, come detto, entra in contraddizione, perlomeno potenziale, con altri diritti dotati di pari dignità, anche sul piano del diritto costituzionale e delle Carte internazionali di tutela dei diritti della personalità, a partire dalla CEDU, quali in particolare il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero e il suo corollario, costituito dal diritto di cronaca.

La conciliazione tra questi due opposti diritti richiede di rispettare un essenziale principio

di pertinenza, logica e temporale, della notizia di cui si assicuri la perdurante pubblicità e diffusione rispetto a un interesse generale della collettività ad avere conoscenza di quella stessa notizia.

Un giusto punto di equilibrio è stato rivenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. un., 22 luglio 2019, n. 19681). In essa si è statuito che il giudice del merito, nel bilanciare i diritti anzidetti, debba verificare la sussistenza di un interesse pubblico, concreto e attuale alla rievocazione di fatti e vicende ormai appartenenti al passato.

La successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., ord. 31 gennaio 2023, n. 2893 e Cass. civ., 21 luglio 2021, n. 20861) ha chiarito come la conservazione di un articolo di stampa o, comunque, di una notizia nell'archivio telematico di una testata giornalistica non è di per sé illecita, purché, in caso di richiesta dell'interessato e in assenza di perduranti ragioni di pubblico interesse, si proceda quantomeno alla sua deindicizzazione dai motori di ricerca. Tuttavia, qualora a fronte della richiesta dell'interessato vi sia l'ingiustificato rifiuto, ovvero il ritardo, nell'adempimento dell'obbligo di indicizzazione, può configurarsi un illecito trattamento dei dati personali, suscettibile di dare luogo a danni non patrimoniali risarcibili (così, recentemente, Cass., 1° marzo 2023, n. 6116).

Da ultimo, l'art. 41, co.1, lett. h), D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della riforma Cartabia, ha introdotto - nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale - il nuovo art. 64-ter, rubricato "Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini", il quale prevede che i soggetti nei cui confronti siano state pronunciate sentenze di proscioglimento, ovvero di non luogo a procedere, o ancora provvedimenti di archiviazione, possano richiedere che sia preclusa l'indicizzazione (ovvero sia disposta la deindicizzazione, in caso di informazioni già diffuse sul web) dei dati personali riportati nella sentenza o nei provvedimenti, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

La L. 7 dicembre 2023, n. 193, ha apprestato significative forme di tutela al c.d. diritto all'oblio oncologico, per tale intendendosi il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica. In particolare, l'art. 2 della legge citata dispone che ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Le suddette informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali. È fatto inoltre divieto alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi sopra indicati, per la stipulazione dei contratti indicati al medesimo comma.